



CAMERA DI COMMERCIO
FROSINONE LATINA

Oggetto: Servizio postale relativo all'affrancatura e spedizione degli invii postali. – Proroga.

IL DIRIGENTE

dell'Area 1 – Servizi di supporto e per lo sviluppo

Richiamata la determinazione n. 241, del 29 aprile 2021 con la quale si è provveduto all'affidamento del servizio di cui all'oggetto alla società Poste Italiane, con sede in Roma, viale Europa n. 190 (P.IVA 97103880585) per la durata di mesi 36, con scadenza 29 aprile 2024;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023, nuovo codice dei contratti pubblici, che ha abrogato il previgente D.Lgs. n. 50/2016;

Visto in particolare l'art. 226, secondo comma del D.Lgs. n. 36 citato, secondo il quale a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, intendendo per procedimenti in corso, tra l'altro, le procedure e i contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima del 1° luglio 2024 (data di acquisizione dell'efficacia del nuovo codice dei contratti);

Atteso che il nuovo codice dei contratti pubblici prescrive all'art. 50 comma 1, lettera b) che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti per lavori, servizi e forniture, inferiori alle soglie di cui all'articolo 14 del codice stesso mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Rilevato che gli uffici camerali hanno effettuato apposita indagine sulla piattaforma MEPA individuando due operatori dotati dei requisiti summenzionati ai quali hanno inviato una richiesta di preventivo (pec prot n. 10651 e 10652 dell'11 aprile 2024) a cui non è stato dato alcun riscontro dalle imprese contattate;

Preso atto che non risulta oggettivamente possibile giungere ad un nuovo affidamento del servizio de quo entro il termine di scadenza dell'attuale rapporto contrattuale del 29 aprile 2024, stante i tempi necessari per l'effettuazione di una nuova ricerca da effettuarsi in base alle esigenze dell'Ente;

Considerato che il servizio postale in essere, se interrotto, cagionerebbe un danno all'Ente camerale;

Richiamato l'art. 106, comma 11 del previgente codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016), applicabile al contratto in essere ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. 36/2023 soprarichiamato, che prevede la possibilità, esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione, qualora esplicitato nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. Nella fattispecie, la proroga è limitata al



tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;

Visto il capitolato d'appalto relativo all'affidamento in corso, in particolare nella parte in cui è prevista *“la facoltà di modificare la durata del contratto in corso di esecuzione, nella misura massima di sei mesi: 1) per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni; 2) fino a concorrenza dell'importo di aggiudicazione.”*;

Richiamato, altresì, l'art. 120 c. 11, del nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023) che testualmente recita *“in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare”*;

Visto il capitolato d'appalto, firmato per accettazione da Poste Italiane per il servizio in parola, secondo cui l'operatore ha l'obbligo di continuare il servizio, alle medesime condizioni, per massimo 6 mesi dopo la scadenza;

Rilevato che il servizio è di pubblico interesse e, per la sua particolarità e delicatezza, deve essere garantito senza soluzione di continuità;

Rilevata pertanto l'esigenza che il servizio non sia sospeso, per evitare un grave pregiudizio per l'Ente e considerato che il vigente quadro normativo consente l'affidamento diretto di un servizio nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

Rilevato infine che, sulla base dei consumi dell'anno 2023, si stimano oneri per i prossimi 6 mesi per il servizio postale pari ad euro 3.600,00;

Preso atto che in data 26/04/2024, con propria nota prot. n. 26135, è stata comunicata l'intenzione della Camera ad avvalersi della proroga di 6 mesi alle stesse condizioni attualmente vigenti;

Ritenuto pertanto, nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento, di avvalersi della facoltà di esercizio di proroga del servizio in parola fino al 29 ottobre 2024, agli stessi patti e condizioni previsti per il periodo di normale durata del contratto; Visto il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici”*;



Visto l'art.30 del vigente Statuto camerale disciplinante le competenze della dirigenza;

Richiamati gli artt. 1 e 2, del D.Lgs. n.36 succitato riguardanti il principio della fiducia e dell'accesso al mercato, nonchè il successivo articolo 4, il quale prevede che le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui ai predetti articoli;

Visto, altresì, il comma 4 dell'art.1, che prevede che il principio del risultato costituisce un criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola al caso concreto;

Preso atto che ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del codice dei contratti pubblici è previsto che le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 140.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Preso atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; Rilevato come i servizi in questione esposti non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Visto l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 ed in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera d), in cui si definisce l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, gli affidamenti di seguito riportati non sono ulteriormente suddivisibili in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Visti in particolare gli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 36/23 che prevedono l'utilizzo da parte delle stazioni appaltanti delle piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di



affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici e l'art. 48, comma 3, che afferma l'obbligo di utilizzo di strumenti informatici e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

Atteso che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse, della tipologia del servizio/fornitura richiesta e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Rilevato che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG trattandosi di proroga tecnica contrattuale prevista negli atti dell'originario affidamento;

Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal titolare della E.Q. "Finanza e provveditorato", dott.ssa Donatella Baiano, sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, sia in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuto di provvedere in merito,

DETERMINA

-di prorogare il servizio di cui all'oggetto in favore di Poste Italiane, con sede in Roma, viale Europa n. 190 (P.IVA 97103880585), fino al 29 ottobre 2024;

L'onere complessivo di € 3.600,00 farà carico al budget 2024 assegnato al c.d.r. n.1, funzione istituzionale "Servizi di Supporto" dell'Area 1, con imputazione al sottoconto (325053) Oneri postali e di recapito.

Il presente atto è pubblicato integralmente all'Albo camerale ai sensi dell'art. 32, della Legge n. 69/2009 e del vigente regolamento camerale per la pubblicazione degli atti.

IL DIRIGENTE
(dott. E. Di Russo)